

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 26 giugno 2026, n. 173

Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), di competenza provinciale, ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico denominato "Tucci" (potenza nominale massima 24,56 MW ridotta a 23,961 MW) sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG) nonché delle opere e infrastrutture connesse.

Proponente: Solar Century FVGC1 S.r.l.

Codice Fiscale e Partita IVA: 10907560964

Sede Legale: Milano, Via Foro Bonaparte, 60

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i., recante "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale";
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (T.U. Ambiente), con particolare riferimento all'art. 27-bis della Parte Seconda – Titolo III;
- la Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 e s.m.i., recante "Norme per la pianificazione paesaggistica";
- il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, recante le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (RED II);
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e s.m.i., di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001;
- il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022;
- il Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 9;
- la Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 (RED III);
- il Decreto Ministeriale 21 giugno 2024, recante la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- la Legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 15, comma 2;
- il Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175, recante "Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili" convertito con modifiche dalla Legge n. 4 del 15 gennaio 2026;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21 novembre 2025, n. 1898 recante l'Approvazione della disciplina dell'Albo pretorio on line della Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 18/06/2009, n. 69;

VISTE

- La Legge Regionale 24 settembre 2012, n. 25 “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”.
 - la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 26, recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali”;
 - la Legge Regionale 8 novembre 2022, n. 28 e s.m.i., recante “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2010, n. 3029, di approvazione della disciplina del procedimento unico di autorizzazione;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466, di approvazione della Strategia regionale per la parità di genere “Agenda di Genere”;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2022, n. 1901, in materia di procedimento di Autorizzazione Unica e oneri economici;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 997, recante atto di indirizzo per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295, in materia di Valutazione di Impatto di Genere (VIG);
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 7 luglio 2025, n. 933, recante l’approvazione delle Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2025, n. 1824, recante indicazioni istruttorie per il bilanciamento tra sviluppo energetico e tutela del patrimonio paesaggistico e agricolo.
- **VISTA** l’istanza presentata alla Provincia di Foggia (prot. n. 7431 del 16/02/2021) con la quale la Società ha richiesto l’attivazione del procedimento VIA - PAUR, ai sensi dell’art. 27 *bis* del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la realizzazione di un impianto in oggetto;
- **VISTA** l’istanza, acquisita dalla Sezione Transizione Energetica con il prot. n. 126 del 08/01/2021 - Cod. Id. PG9OC10 - con la quale la Solar Century FVGC1 S.r.l. ha richiesto il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, incardinato presso la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, quale Autorità Competente, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo agrivoltaico denominato “Tucci”, avente una potenza nominale massima di 24,56 MW (ridotta a 23,961 MW), è ubicato nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località “Masseria Bisciglieto”, comprendente altresì delle opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) indispensabili all’esercizio dell’impianto, ricadenti anch’esse nel territorio comunale di Ascoli Satriano (FG);

CONSIDERATO che le sedute delle conferenze dei servizi, indette, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990, dalla Provincia di Foggia, quale Ente competente per il rilascio del P.A.U.R. ex art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, si sono regolarmente tenute in data 27/03/2023, 26/04/2023, 26/06/2023, 23/10/2023, 17/01/2024, 31/01/2024, 08/02/2024, 12/09/2024, 14/10/2024, 17/12/2024, 09/01/2025.

RILEVATO che, secondo il progetto definitivo depositato in atti:

- L’impianto, avente una potenza nominale massima di 24,56 MW (ridotta a 23,961 MW), è ubicato nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località “Masseria Bisciglieto”, identificato catastalmente al Foglio 96, particelle 18-39-14-36-41-17;
- Le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) indispensabili all’esercizio dell’impianto, sono anch’esse ricadenti nel territorio comunale di Ascoli Satriano (FG); tali opere consistono nella realizzazione di un cavidotto interrato in Media Tensione (30 kV), una sottostazione elettrica utente MT/AT, necessaria per il collegamento in condivisione con altri produttori allo stallo a 150 KV nella SE “Valle”;

un collegamento in antenna a 150 kV dalla suddetta sottostazione a uno stallo 150 kV della Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN denominata "Valle"; un collegamento (autorizzato con D.D. n. 44/2016, volturato a Terna con D.D. n. 48/2017) alla RTN in cavo a 150 kV tra la SE "Valle" e la SE RTN a 150 kV denominata "Piscioli", insistente sulla linea a 150 kV "Ascoli Satriano - Melfi Ind.le"; un collegamento (autorizzato con D.D. n. 176/2021) RTN in cavo a 150 kV tra la SE "Valle" e la SE RTN a 380/150 KV denominata "Deliceto"; oltre alle opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti;

- si dà atto che la documentazione progettuale ha subito le seguenti evoluzioni sostanziali rispetto all'istanza originaria:
- configurazione originaria (2021): impianto agrivoltaico, potenza 24,56 MW, moduli da 495 W, realizzazione di una fascia di mitigazione di 3m, distanza tra le file dei moduli in posizione orizzontale pari a 4,166 m;
- l'1^ proposta di variazione (acquisita al prot. provinciale n. 51515 del 10/10/2024): modifica del layout, potenza aggiornata a 23,961 MW, moduli da 715 W, realizzazione di una fascia di mitigazione di 8m, distanza tra le file dei moduli in posizione orizzontale pari a 5 m;
- La seconda configurazione costituisce l'oggetto della valutazione finale di impatto ambientale.

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all'istanza, le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio nonché della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e del vincolo preordinato all'esproprio limitatamente alle opere di connessione alla rete;

VISTA la nota prot. n. 495652 del 10/10/2024, con la quale questa Amministrazione, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di cui al prot. n. 126 del 08/01/2021 - Cod. Id. PG9OC10;

ACQUISITO il Provvedimento Dirigenziale n. 33049 del 06/06/2025 con il quale la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, Servizio Gestione Iniziative e Interventi per la Tutela e Valorizzazione Ambientale, ha espresso giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale con efficacia temporale fissata in anni 5 (cinque), del progetto finalizzato alla *"realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 23,961 MWP denominato "Tucci" nel comune di Ascoli Satriano (FG), in contrada "Masseria Bisciglieto", e relative opere di connessione così come integrato e modificato nel corso del procedimento, nel rispetto delle condizioni ambientali prescritte. Il provvedimento accerta la compatibilità ambientale del progetto per una durata di anni 5 (cinque) e recepisce le prescrizioni ambientali e paesaggistiche"*.

ACQUISITA la Determinazione Dirigenziale n. 33049 del 06/06/2025 con la quale la Provincia di Foggia – Settore Tutela del Territorio (Ente delegato dalla Regione Puglia) ha rilasciato l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, per superamento motivato del dissenso in Conferenza di Servizi, espresso con parere non favorevole (D.D. n. 275/2024), attestando *"la validità delle nuove misure di mitigazione introdotte (fascia boscata di 8 metri), l'assenza di interferenze dirette con i coni visuali tutelati e la conformità dell'intervento, localizzato in Area Idonea, alle Linee Guida ministeriali"*.

PRESO ATTO delle determinazioni e pareri acquisiti al procedimento P.A.U.R., del verbale della Conferenza di Servizi Decisoria del 09/01/2025, trasmesso con prot. prov. n. 4994 del 29/01/2025, con la quale la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, sulla scorta della prevalenza delle posizioni espresse, ha formalizzato il parere favorevole al rilascio del provvedimento autorizzativo subordinandolo all'adozione dell'Autorizzazione Unica ex D. Lgs. n. 387/2003.

VISTA l'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata da questa Amministrazione, conclusa con l'apposita relazione prot. n. 0340275 del 11/06/2026 a firma dell'Arch. Tommaso Amante, confermata dal Dirigente della Sezione Transizione Energetica, da intendersi quale parte integrante della presente determinazione (Allegato 1).

RILEVATA la disponibilità, in capo alla Società, delle aree ove ricade il sedime dell'impianto agrivoltaico, come

dimostrato dal *“Contratto preliminare per la costituzione del diritto di superficie e dei diritti di servitù per lo sviluppo e la realizzazione di un impianto fotovoltaico”*, depositati dalla Società proponente e registrato a Foggia in data 30/12/2019 al n. 11323/1T e successivamente prorogato;

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'Autorizzazione Unica, ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), di competenza provinciale e che la medesima costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi, come adeguato alle prescrizioni formulate dagli Enti partecipanti e alle risultanze del Provvedimento di V.I.A.

VISTI gli atti d'Ufficio, i pareri valutati ed acquisiti nell'ambito del procedimento P.A.U.R., ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, delegato alla Provincia di Foggia e culminato nella Conferenza Decisoria del 09/01/2025 allegati alla Relazione Istruttoria del 11/06/2026, rimandando all'Autorità Provinciale per quanto non espressamente richiamato o riportato.

CONSIDERATO che, in base al comma 7 dell'art. 14-ter della legge n.241/1990, all'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

EVIDENZIATO che l'impianto è autorizzabile alla luce dei pareri favorevoli espressi ed in particolare dell'esito della procedura ambientale favorevole di cui al provvedimento n. 33049 del 06/06/2025 adottato dalla Provincia di Foggia – Settore Ambiente, Servizio Gestione Iniziative e Interventi per la Tutela e Valorizzazione Ambientale.

DATO ATTO che con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

SI RITIENE, quindi, di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 387/2003, sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Regionale (P.A.U.R.).

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D. Lgs 196/03, come
modificato dal D. Lgs. n. 101/2018. Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta: Neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 e ss.mm. ii, rilasciata, *ex lege*, su istanza di parte.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- sulla base delle risultanze istruttorie;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
- rilevata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge n.190/2012.

ART. 1

1. La Solar Century FVGC1 S.r.l., avente sede legale in Milano (MI) alla Via Foro Bonaparte n. 60, Codice Fiscale/P. IVA 10907560964, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, alla costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico denominato "Tucci" (potenza nominale massima 24,56 MW ridotta a 23,961 MW) sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG) nonché delle opere e infrastrutture connesse, in quanto infrastrutture indispensabili al funzionamento dello stesso in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati nella relazione istruttoria, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.
2. In particolare, le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) ricadenti anch'esse nel territorio comunale di Ascoli Satriano (FG) consistono nella realizzazione di:
 - un cavidotto interrato in Media Tensione (30 kV), una sottostazione elettrica utente MT/AT, necessaria per il collegamento in condivisione con altri produttori allo stallo a 150 kV nella SE "Valle";
 - un collegamento in antenna a 150 kV dalla suddetta sottostazione a uno stallo 150 kV della Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN denominata "Valle";
 - le opere e infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti, per come presenti nel progetto agli atti.

Risultano altresì funzionali al collegamento alla RTN dell'opera oggetto del presente provvedimento le seguenti opere già precedentemente autorizzate:

- un collegamento (autorizzato con DD n. 44/2016, volturato a TERNA con DD n. 48/2017) alla RTN in cavo a 150 kV tra la SE "Valle" e la SE RTN a 150 kV denominata "Piscioli", insistente sulla linea a 150 kV "Ascoli Satriano - Melfi Industriale";
- un collegamento (autorizzato con DD n. 176/2021) RTN in cavo a 150 kV tra la SE "Valle" e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Deliceto".

Qualora esigenze del TSO della RTN comportino la necessità di attribuire al proponente dell'impianto, oggetto del presente provvedimento, la realizzazione di opere già autorizzate di cui ai due ultimi punti in elenco, atteso l'avvenuto completamento dell'iter istruttorio anche con riferimento a queste ultime, in quanto funzionali allo stesso impianto o al cluster di riferimento, sarà necessario prenderne atto con successivo provvedimento in forma semplificata.

3. La presente Autorizzazione Unica, allorquando recepita nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ex art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere

in conformità al progetto approvato e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alle conferenze di servizi convocate nell'ambito del presente procedimento. È fatto obbligo al proponente di provvedere all'aggiornamento ed al periodico rinnovo cui siano eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'Autorizzazione Unica.

4. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss., con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del citato T.U. Espropri, ove necessario, per le sole opere di connessione alla rete.
5. La Solar Century FVGC1 S.r.l. è autorizzata a richiedere al competente Ufficio regionale, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, per la costituzione del diritto di servitù e per l'occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere in progetto.
6. Salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con i proprietari delle aree interessate, l'emanazione del decreto di esproprio e di costituzione di servitù sulle aree interessate dalle opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001.
7. La presente autorizzazione è condizionata al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni intervenute nel procedimento che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso, ciascuna per propria competenza, nonché al rispetto di quanto prescritto dall'art. 1, comma 3, della L.R. 18 ottobre 2010, n. 13.
8. Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente provvedimento rientrano le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente interessati dalle opere, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010 e della L.R. n. 28/2022 e.s.m.i, richiamate in atti del procedimento.
9. La validità del presente atto autorizzativo è condizionata alla permanenza del requisito di disponibilità giuridica delle aree interessate dall'impianto in capo al soggetto autorizzato ovvero in capo al soggetto successivamente subentrato nella titolarità del titolo autorizzativo;
10. La presente Autorizzazione Unica non ricomprende le istanze settoriali, neanche per silenzio, per le quali la Società abbia omesso di invocare la sua acquisizione oppure abbia omesso di presentare l'istanza presupposta all'autorità competente. Eventuali diverse valutazioni, successive al rilascio del titolo, comporteranno la necessità di attivare un nuovo procedimento di autorizzazione unica in variante;
11. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 quater, comma 4, della Legge n. 241/1990 i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi adottata dalla Provincia di Foggia.
12. La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva e sarà revocata ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva.

ART. 2

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Qualora le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Il presente titolo può coprire, su richiesta, tutto il periodo di eventuale incentivazione dell'energia prodotta

da parte del GSE, fino a venti anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori e sia stata resa nota la data di entrata in esercizio commerciale.

ART. 3

1. I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito con Legge n. 91 del 15/07/2022, entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione, subordinatamente al rispetto delle tempistiche e degli adempimenti contenuti nelle condizioni ambientali indicate nel Provvedimento Dirigenziale adottato dalla Provincia di Foggia – Settore Ambiente, Servizio Gestione Iniziative e Interventi per la Tutela e Valorizzazione Ambientale n. 33049 del 06/06/2025; il termine per l'ultimazione dei lavori è di 3 (tre) anni dall'inizio degli stessi salvo proroga, ai sensi della normativa vigente, concessa su istanza motivata della società autorizzata. Decorsi i termini anzidetti, la presente autorizzazione perde efficacia.
2. I lavori di costruzione dell'impianto e delle relative opere connesse dovranno comunque concludersi entro la durata dell'efficacia del Provvedimento di Compatibilità Ambientale di 5 anni, fatta salva la facoltà di proroga su istanza del soggetto autorizzato.
3. Eventuali volturazioni del presente provvedimento ad altro soggetto non modificano in alcun modo tali termini.
4. Entro sei mesi dal completamento dell'impianto, dovrà essere trasmesso il collaudo, redatto, ai sensi del D.P.R. 207/2010, da ingegnere abilitato, iscritto all'ordine da almeno dieci anni, e comunque estraneo alla progettazione, direzione ed esecuzione dell'impianto, il quale dovrà attestare la regolare esecuzione delle opere e la loro conformità al progetto definitivo;
5. Non sono ammesse varianti progettuali, neanche in termini di proposta di revisione del presente titolo, dovute a omissioni o errori progettuali, ad esempio in ragione di una non attenta valutazione dello stato dei luoghi e delle interferenze *ex ante*. Le varianti non sostanziali potranno essere proposte, qualora rientranti nella fattispecie normativa della Procedura Autorizzativa Semplificata, al Comune competente per territorio.

ART. 4

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica con il conseguente obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e il diritto della Regione Puglia ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto:

- a. il mancato rispetto del termine di inizio lavori o del termine finale di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- b. inosservanza delle condizioni e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- c. il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- d. esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- e. emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 5

Ferme restando le prescrizioni e le condizioni ambientali, paesaggistiche e territoriali contenute nei pareri endoprocedimentali sopra richiamati nonché nei pareri allegati alla Relazione Istruttoria, che si intendono qui integralmente recepite, si ritiene necessario subordinare l'efficacia e l'esecutività della presente Autorizzazione Unica al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni amministrative e tecniche:

1. istanza di concessione/convenzione: ove necessario, prima dell'inizio dei lavori di realizzazione

dell'impianto la Società è tenuta a presentare le opportune istanze per il rilascio delle concessioni/ convenzioni presso gli Enti/gestori delle infrastrutture, descritti nell'elaborato "Piano Particellare di Esproprio";

2. accordo misure compensative: prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere perfezionato e depositato l'accordo formale (Convenzione o Protocollo d'Intesa) con il Comune di Ascoli Satriano per la regolamentazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale già accettate in sede conferenziale (nella misura massima prevista dalla normativa vigente);
3. mantenimento della qualifica agrivoltaica e monitoraggio: il proponente è obbligato a garantire, per l'intera vita utile dell'impianto, la continuità dell'attività agricola in conformità alla Relazione Agronomica approvata.

ART. 6

Entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla Comunicazione di Inizio Lavori, pena la decadenza della presente autorizzazione, la Società è tenuta a depositare presso la Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica:

- a. dichiarazioni congiunte di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) e b) della L.R. n. 31/2008 e s.m.i., secondo le modalità esplicitate nel successivo comma 4;
- b. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a Euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica autorizzata da rilasciarsi a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico – nel rispetto delle clausole individuate dal D.M. 10/09/2010 – paragrafo 13.1, lettera j;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, di importo non inferiore a Euro 100,00, salvo diverso importo quantificato in seno alla Conferenza di servizi, per ogni kW di potenza elettrica autorizzata, da rilasciarsi a favore del Comune interessato dall'intervento, nel rispetto delle clausole individuate dal D.M. 10/09/2010 paragrafo 13.1, lettera j;

ART. 7

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia compete al Comune di Ascoli Satriano.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità, contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, la Società deve depositare presso il Comune il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica. Il mancato adempimento di tale obbligo, previa formale diffida, comporterà la revoca dell'Autorizzazione Unica

ART. 8

Ogni volturazione dell'autorizzazione relativa alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse ad altro soggetto dovrà essere comunicata, da parte degli interessati obbligati in solido, al Servizio regionale competente in materia di energia ed al Comune interessato. Il soggetto a cui verrà volturata l'autorizzazione subentrerà in tutti gli obblighi, vincoli, termini, prescrizioni, raccomandazioni e quant'altro previsto dal presente provvedimento.

ART. 9

La Società, gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, nonché il soggetto subentrato per volturazione, sono obbligati:

1. a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo

13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

2. a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
3. a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
4. ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
5. a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
6. a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
7. a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché l'esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
8. a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007;
9. a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2, della L.R. 25/2012;
10. al rispetto della disciplina concernente il divieto di pantouflage ex art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, secondo cui "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

ART. 10

La presente autorizzazione unica si intende rilasciata nell'esclusiva responsabilità dei Soggetti titolari, nonché in piena salvaguardia e lasciando impregiudicati i diritti di terzi. Eventuali danni derivanti dalla costruzione ed esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono ascrivibili unicamente ai Soggetti titolari della presente autorizzazione, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 11

Il presente provvedimento è reso ai sensi della normativa vigente *ratione temporis* per procedimenti incardinati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 190/2024.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento restano fermi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni citate nelle premesse, in quanto applicabili, e dalla vigente normativa in materia.

ART. 12

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti che precedono o venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese in atti.

ART. 13

Il presente provvedimento composto da n. 14 (quattordici) facciate e da un Allegato composto da n. 52 (cinquantadue) facciate, redatto in un unico originale, interamente in formato digitale:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, per un periodo di 15 giorni naturali, interi e consecutivi (compresi i giorni festivi) all'Albo telematico dell'Ente, accessibile dal banner pubblicità legale – albo pretorio on line dell'home page del sito istituzionale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 della Disciplina dell'Albo pretorio on line della Regione Puglia approvata con D.G.R. n. 1898 del 21/11/2025;
- sul B.U.R.P., al netto delle Relazione Istruttoria, comunque reperibile tramite le predette sezioni;

sarà trasmesso a tutti i soggetti indicati nella specifica sezione dell'allegata Relazione Istruttoria ("Enti da coinvolgere per la fase di comunicazione della decisione/determinazione". Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
2026.06.11 Sezione - 340275 - RELAZIONE ISTRUTTORIA Stampa Copia.pdf - 2f62966425e03c0e3dc20d4a0b69e38aa1be5175c14e85688305da523c06ebb6

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 159/DIR/2026/00179

Sottoscrittori Proposta:

- Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace
- E.Q. Supporto Tecnico su impianti di produzione di biometano e impianti F.E.R.
Tommaso Amante

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto Tecnico su impianti di produzione di biometano e impianti F.E.R.
Tommaso Amante

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace